

**TRIBUNALE DI MILANO**  
**Sentenza 16 marzo 2016**

IN FATTO E DIRITTO

I coniugi ....., nata a ... il ..... e ..., nato a .. il ..., hanno contratto matrimonio civile in Milano in data .. 2007 (...); dall'unione e nato ... in data .. 2008. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. .. del 2012, pronunciata già allora nella contumacia del resistente, irreperibile, ha dichiarato la separazione giudiziale dei coniugi e affidato ... in via esclusiva alla mamma. Con il ricorso introduttivo dell'odierno processo (del 22 dicembre 2014) la ricorrente richiede pronuncia divorzile. L'udienza presidenziale è stata tenuta in data 23 giugno 2015. Con ordinanza presidenziale del 25.6.2015, il Presidente f.f. ha affidato il minore in via (super) esclusiva alla madre. All'udienza del 21 gennaio 2016, la parte attrice ha precisato le conclusioni.

La domanda diretta ad ottenere la pronuncia divorzile va accolta: rispetto alla comparizione delle parti dinanzi al presidente nell'udienza ex art. 708 c.p.c. (.. dicembre 2011) sono decorsi oltre tre anni, dunque, un lasso temporale ben superiore all'anno previsto per effetto della legge n. 55 del 2015, applicabile all'odierno procedimento; va quindi pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile celebrato dalle parti, ai sensi dell'art. 3, comma I, n. 2), lett. b), legge 10 dicembre 1970, n. 898, in conformità alle istanze della parte attrice e del PM.

La domanda di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale è infondata.

Premessa la competenza dell'Ufficio a statuire in ordine alla stessa, poichè promossa a procedimento pendente e con un unico atto introduttivo (v. Cass. Civ., sez. VI-I, ordinanza 26 gennaio 2015 n. 1349, Pres. Di Palma, rel. Acierno; contra, il pregresso orientamento di questo ufficio: cfr. Trib. Milano, sez. IX, sentenza 4 – 11 dicembre 2013, Pres. Ortolan, rel. Buffone), giova ricordare come la rescissione definitiva del legame familiare tra padre e figlio costituisca una *extrema ratio* ossia un intervento rimediabile sussidiario e residuale che si rivela l'unico a soddisfare il modo adeguato il preminente interesse del minore. Presupposto costitutivo bastevole per questa pronuncia non può, allora, essere la mera irreperibilità del genitore, soprattutto la dove si tratti di cittadino straniero (che potrebbe dunque trovarsi per ragioni particolari nel proprio Paese di origine) e la dove non sia stato accertato che la latitanza dal rapporto genitoriale dipenda da esclusive o preminenti scelte consapevoli del genitore stesso. Elemento "guida" deve sempre essere il superiore interesse del fanciullo (Corte Cost. n. 31 del 2012).

Respinta la domanda di decadenza, va confermato il provvedimento presidenziale provvisorio. Il minore va collocato presso la madre per la quale va espresso un giudizio favorevole, tenuto conto del comportamento serbato nel corso del processo e sin dalla separazione. Quanto al padre, va rilevato che, nonostante la rituale notificazione del ricorso introduttivo, questi non ha inteso costituirsi in giudizio e nemmeno e comparso all'udienza fissata davanti al giudice delegato per l'audizione dei genitori; con il contegno serbato a seguito della notificazione della domanda, la parte resistente ha manifestato completo disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, rilevando così una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario l'affidamento monogenitoriale (ex multis, cfr. Cass. Civ., sez. I 19 giugno 2008 n. 16593); il disinteresse del genitore per le questioni relative alla prole giustifichi l'affidamento esclusivo in favore della parte ricorrente (già così Trib. Milano, sez. IX, sentenza 25 marzo 2013; sentenza 5 giugno 2013), per la quale deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, alla luce del contegno serbato nel processo, nonchè per il fatto di essersi occupata della prole con continuità e responsabilità; in particolare le condizioni sopra indicate giustificano una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore (residenza abituale, salute, educazione, istruzione), dovendosi, cioè, disporre un affidamento cd. super-esclusivo o rafforzato (in giurisprudenza: Trib. Torino, sez. VII civ., ordinanza 22

gennaio 2015, Pres. Cesare Castellani; Trib. Pavia, ordinanza 29 dicembre 2014, Est. M. Frangipane; Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 20 marzo 2014; Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 16 luglio 2014, Pres. Servetti). Il padre potrà frequentare il figlio su accordi con la madre e, in ogni caso rivolgendosi al Servizio Sociale che ha preso in carico la famiglia. La casa va assegnata alla madre poichè genitore collocatario. D'ufficio, va riconosciuto in favore del minore un contributo da parte del padre, con decorrenza dalla domanda giudiziale. La dottrina ha interpretato il dovere di mantenimento come espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicologico e fisico della prole. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessita di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013). Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonchè i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Nel caso di specie, l'irreperibilità del padre non ne giustifica l'esonero dal mantenimento apparendo invero equa e congrua la somma di euro 300 onnicomprensivi, tenuto conto dell'età del padre e della sua astratta capacita da lavoro. In assenza di opposizione del padre, le spese restano irripetibili.

#### **P.Q.M.**

il TRIBUNALE DI MILANO,  
SEZIONE NONA CIVILE,

in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. ... dell'anno 2014, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:

1. DICHIARA la contumacia di .. ...,
  2. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da ...
  3. RESPINGE la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale,
  4. AFFIDA ... in via esclusiva alla madre, con collocamento prevalente presso l'abitazione stessa. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale potranno essere assunte dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacita, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio (affido cd. superesclusivo). Il genitore non affidatario potrà frequentare la prole previo accordo con il genitore affidatario e, in caso di contrasto, potrà ricorrere al giudice della vigilanza, ex art. 338 c.c.
  5. PONE a carico del padre il mantenimento del figlio, con decorrenza dal mese di gennaio 2015 (primo mese utile dalla domanda giudiziale), mediante versamento alla madre della somma di euro 300,00 mensili da corrispondere in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, e con rivalutazione monetaria ISTAT annuale dal mese di gennaio 2016;
  6. DICHIARA le spese di lite irripetibili
  7. MANDA alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, perche provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
- SENTENZA PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA EX LEGE, AD ECCEZIONE DEL CAPO 1  
Così deciso in Milano, nella Camera di consiglio del 16 marzo 2016  
Il Giudice estensore Il Presidente